



PROCEDURE PER PRESENTARE

RECLAMI

RICUSAZIONI DI GIUDIZIO

ESPOSTI

RECLAMI

CHI PUO' PRESENTARE IL RECLAMO?

- - Tutti i concorrenti che partecipano a una gara, in virtù della loro iscrizione;
- - Il responsabile di Società (solo per il Settore Nuoto Pinnato).


COSA PUO' RIGUARDARE IL RECLAMO?

- A) la condotta di gara degli altri concorrenti;
- B) le classifiche, parziali e/o generali;
- C) l'operato degli Ufficiali di Gara (escluso il Giudice di Gara).

COME SI DEVE PRESENTARE IL RECLAMO?

- Con il modulo A - (E' OBBLIGO DELLA SOCIETA' ORGANIZZATRICE FORNIRE AL GIUDICE DI GARA I MODULI PREDISPOSTI PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI);
- Deve essere limitato ad un solo argomento;
- Deve essere motivato e provato;
- Deve essere firmato solo dal ricorrente;
- Deve essere accompagnato, all'atto della sua presentazione, dal versamento di **€25,00**, come deposito cauzionale per spese di giudizio;
- Il reclamante dovrà farsi rilasciare dall'Ufficiale di Gara al quale consegna il reclamo una ricevuta che attesti l'avvenuta ricezione.

ESITO RECLAMO – (Modulo B)



IN CASO DI ACCOGLIMENTO FAVOREVOLE AL RECLAMO IL VERSAMENTO EFFETTUATO SARA' RESTITUITO

IN CASO DI NON ACCOGLIMENTO AL RECLAMO, L'IMPORTO VERSATO SARA' INCAMERATO DAL GIUDICE DI GARA CHE PROVVEDERA' A INVIARLA ALLA SEGRETERIA DELL'ORGANO CHE LO HA DESIGNATO

- Il Giudice di Gara, dopo aver espresso la sua decisione, redige l'apposito verbale contenente l'istruttoria su cui ha fondato la decisione medesima;
- Il verbale viene esposto accanto alla classifica;
- I verbali degli Ufficiali di Gara devono essere firmati da chi li redige.

Al Giudice di Gara spetterà emanare la decisione che sarà da lui sottoscritta.

RECLAMO CONTRO LA CONDOTTA DI GARA DEGLI ALTRI CONCORRENTI

A CHI PRESENTARE IL RECLAMO?

- -Deve essere notificato, nel momento del rilievo, all'Ufficiale di Gara più vicino;

QUAL E' IL TERMINE PER PRESENTARE RECLAMO?

- Presentato per iscritto al Giudice di Gara entro **60 minuti** dal termine della competizione (relativamente al Settore Pesca di Superficie, per le gare in acque interne il termine è di **20 minuti** dal termine della competizione) dal rientro a terra, ma non oltre l'inizio delle operazioni di pesatura per le gare di pesca in apnea.
- IN CASO DI MANCATA PROVA DELL'INFRAZIONE CONTESTATA E DI NON AMMISSIONE DI COLPA DA PARTE DEL CONCORRENTE CONTRO CUI IL RECLAMO E' STATO SPORTO, IL RECLAMO DEVE ESSERE RESPINTO.

RECLAMO AVVERSO LE CLASSIFICHE PARZIALI (SETTORE / ZONA / BARCA ECC.)

A CHI E QUANDO PRESENTARE IL RECLAMO?

- Debbono essere presentati al Giudice di Gara, per iscritto, entro **20 minuti** dalla esposizione delle classifiche stesse.

NON SONO AMMESSI RECLAMI ATTINENTI AL PESO, IL NUMERO DELLE CATTURE E/O IL PUNTEGGIO, DATO CHE IL CARTELLINO O IL FOGLIO DI SETTORE, FIRMATI DAL CONCORRENTE PER CONVALIDA, SONO CONSIDERATI GLI UNICI DOCUMENTI VALIDI PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE.

LA MANCATA FIRMA DEL CARTELLINO O DEL FOGLIO DI SETTORE, FA PERDERE ALL'INTERESSATO IL DIRITTO A OGNI CONTESTAZIONE SU QUANTO RIPORTATO SULLO STESSO.

CORREZIONI AVVERSO LA CLASSIFICA GENERALE

- PER ERRORI CONTENUTI NELLE CLASSIFICHE PARZIALI RIFERITE A PROVE PRECEDENTI, POSSONO ESSERE EFFETTUATE FINO AL MOMENTO DELL'OMOLOGAZIONE;
- SE LE CLASSIFICHE SONO STATE OMOLOGATE, LE CORREZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE, ESCLUSIVAMENTE DAL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE O TERRITORIALE COMPETENTE.


RECLAMI CONTRO L'OPERATO DEGLI UFFICIALI DI GARA

A CHI E QUANDO PRESENTARE IL RECLAMO?

- Devono essere presentati per iscritto al Giudice di Gara insieme alla tassa per le spese di giudizio (€ 25,00), entro 60 minuti dal termine della competizione o dal rientro a terra.
 - Per il **Settore Pesca di Superficie (gare in Acque Interne)** i reclami devono essere presentati entro 20 minuti dal termine delle operazioni di pesatura e/o valutazione del pescato; per le gare in cui è previsto rilascio immediato del pescato, il termine è di 20 minuti dal termine della competizione;
 - Per il **Settore Nuoto Pinnato**, il reclamo deve essere preannunciato, subito dopo l'ufficializzazione della decisione della Giuria Arbitrale e presentato entro i 30 minuti successivi al Giudice Capo della manifestazione a firma del Responsabile della Società presente sul campo di gara, o in sua assenza, eccezionalmente dall'atleta stesso.
Il Giudice Capo dovrà adottare la decisione subito dopo la presentazione del reclamo e prima di dare corso allo svolgimento della gara, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile della Società al quale consegnerà, al termine della manifestazione, il documento scritto contenente la motivazione della decisione presa.
- Laddove il GdG accettasse (personalmente o attraverso un reclamo presentato) che un Ufficiale di Gara, con il suo comportamento abbia, volontariamente o involontariamente, favorito un Atleta, una Squadra o un Equipaggio, deve procedere alla **retrocessione nella classifica** dei soggetti favoriti.
- Il fatto dev'essere portato a conoscenza del Giudice Sportivo competente per gli opportuni provvedimenti a carico dell'Ufficiale di Gara.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DI GARA

QUALI PROVVEDIMENTI PUO' DECRETARE IL GIUDICE DI GARA?



SETTORE PESCA DI SUPERFICIE

- **esclusione** del concorrente dalla manifestazione;
- **la retrocessione** all'ultimo posto o appartenente ad una squadra;
- **l'ammissione sub –iudice** del concorrente individuale o appartenente ad una squadra;
- la **retrocessione** del concorrente individuale o della Squadra;
- **la penalizzazione** del concorrente e/o della Squadra di appartenenza;
- la **non classificazione** del concorrente.



SETTORE ATTIVITA' SUBACQUEE

- **esclusione** del concorrente dalla manifestazione;
- **squalificare** il concorrente in classifica;
- **la penalizzazione**;



SETTORE NUOTO PINNATO

- **annullare la partenza** e/o **vietare la partenza**
- la **non ammissione** del concorrente individuale
- **escludere** dall'ordine di partenza un concorrente;
- **deferire** i concorrenti;
- **estromettere** il concorrente dall'ordine di arrivo della gara;

Eccetto i provvedimenti di **ammissione sub – iudice** e **di retrocessione della squadra**, tutti i provvedimenti del Giudice di Gara sono immediatamente esecutivi.

I provvedimenti di **non ammissione**, di **esclusione dalla manifestazione** e quello **annullare e/o vietare la partenza** sono **inappellabili**

RICUSAZIONE DI GIUDIZIO

Avverso i provvedimenti appellabili e al provvedimento di retrocessione e di estromissione dall'ordine di arrivo, il concorrente e/o la Squadra penalizzati possono proporre al Giudice Sportivo Territoriale o al Giudice Sportivo Nazionale, in base alle rispettive competenze, la Ricusazione di Giudizio.

COME E QUANDO FARE RICUSAZIONE DI GIUDIZIO?

- La ricusazione di Giudizio **deve essere preannunciata per iscritto al Giudice di Gara** stesso, entro e non oltre il termine della manifestazione, (per il Settore Pesca di Superficie entro **1 ora** dal termine della gara) che si conclude con la cerimonia di premiazione.
- Entro **3 giorni** dal compimento dell'evento, al Giudice Sportivo Nazionale o Tribunale di competenza, *preceduto dal versamento del contributo di giustizia pari ad € 150,00, a pena di irricevibilità dal ricorso stesso.*

ESPOSTO CONTRO L'OPERATO DEL GIUDICE DI GARA

COS'E' L'ESPOSTO?

E' una segnalazione sull'operato del Giudice di Gara alla Commissione Giudici di Gara.

CHI PUO' PRESENTARE ESPOSTO?

- - Tutti i concorrenti che partecipano a una gara, in virtù della loro iscrizione;
- - Il Responsabile di Società (solo per il Settore Nuoto Pinnato).

COSA PUO' RIGUARDARE L'ESPOSTO?

- A) gravi errori tecnici (es. introdurre spontaneamente modifiche al Regolamento di Gara);
- B) comportamentali non conformi al proprio status (in quanto Rappresentante della Federazione è tenuto ad un comportamento improntato a principi di buona educazione, imparzialità, rispetto degli atleti e dignità del proprio ruolo).

COME E QUANDO SI DEVE PRESENTARE L'ESPOSTO?

Il proponente invia una segnalazione scritta entro **3 giorni dalla effettuazione della manifestazione**, per il tramite del Coordinatore Giudici di Gara Nazionale del Settore di competenza, alla Commissione Giudici di Gara Nazionale.

COSA PUO' FARE LA COMMISSIONE GIUDICI DI GARA NAZIONALE A SEGUITO DI ESPOSTO?

La Commissione Nazionale Giudici di Gara può solamente, se ritiene che ne sussistano gli estremi, prendere in esame provvedimenti disciplinari da comminare all'interessato. (sospensione dalle loro funzioni e posti "Fuori Quadro" ex art. 13 Regolamento Nazionale Giudici di Gara).